



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
(Provincia di Teramo)**

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

**Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 20 aprile 2021 e
modificato con delibera del
4 marzo 2024**

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 01 - Disposizioni comuni

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 02 - Pubblicità e Pubbliche Affissioni: Definizioni

Art. 03 - Ambito di Applicazione

Art. 04 - Imposte e Diritti Comunali

Art. 05 - Forma di Gestione del Servizio

Art. 06 - Pubblicità Effettuata su Spazi e Aree Comunali

Art. 07 - Suddivisione del Territorio Comunale

Art. 08 - Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

Art. 09 - Caratteristiche dei Mezzi Pubblicitari

Art. 10 - Mezzi Pubblicitari non soggetti ad Autorizzazione

Art. 11 - Vincoli generali

Art. 12 - Pubblicità nei luoghi tutelati

Art. 13 - Installazione di Impianti per Affissione di Manifesti

Art. 15 - Volantinaggio e Distribuzione di Oggettistica

Art. 16 - Pubblicità Fonica

Art. 17 - Pubblicità nei cantieri

Art. 18 - Pubblicità sui Veicoli

Art. 19 - Mezzi Pubblicitari Luminosi

Art. 20 - Sostegni

Art. 21 - Disciplina dei Mezzi Pubblicitari nelle Zone

Art. 22 - Domanda di Autorizzazione

Art. 23 - Allegati alla domanda di Autorizzazione

Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 25 - Durata dell'Autorizzazione

Art. 26 - Rinnovo dell'Autorizzazione

Art. 27 - Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione

Art. 28 - Revoca dell'Autorizzazione

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Richiamo a Disposizioni di Legge e Regolamenti Entrata in vigore

Art. 31 - Fase transitoria

CAPO III- OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 32 - Disposizioni generali

Art. 33 - Distinzione per durata

Art. 34 - Occupazione di marciapiedi

Art. 35 - Occupazione per passi carrabili

Art. 36 - Occupazioni d'urgenza

TITOLO I - ATTO CONCESSORIO

Art. 37 - Obbligatorietà

Art. 38 - Contenuto

Art. 39 - Istanza

Art. 40 - Rilascio

Art. 41 - Revoca

Art. 42 - Revoca della concessione per gravi inadempienze

Art. 44 - Subingresso

TITOLO II - CANONE

Art. 45 - Obbligatorietà

Art. 46- Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

Art. 47 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

Art. 48 - Determinazione

Art. 49 - Tariffe

- Art. 50 - Modificazione delle tariffe
- Art. 51 - Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 52 - Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi
- Art. 53 - Trasferimento
- Art. 54 - Superficie dei passi carrabili
- Art. 55 - Passo carrabile Virtuale
- Art. 56 - Impianti automatici di distribuzione
- Art. 57 - Occupazioni abusive
- Art. 58 - Esenzione dal canone
- Art. 59 - Assorbimento di altri canoni
- Art. 60 - Modalità e termini di pagamento

TITOLO III - SANZIONI

- Art. 61 - Occupazioni abusive o irregolari
- Art. 62 - Rimozione d'ufficio

TITOLO IV - MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

- Art. 63 - Adempimenti del funzionario responsabile
- Art. 64 - Adempimenti del concessionario
- Art. 65 - Norma transitoria
- Art. 66 - Norme finali

CAPO IV - CANONE MERCATALE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 67 - Ambito di applicazione
- Art. 68 - Definizioni
- Art. 69 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 70 - Esercizio dell'attività
- Art. 71 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 72 - Delega
- Art. 73 - Durata delle concessioni
- Art. 74 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 75 - Normativa igienico sanitaria
- Art. 76 - Vendita a mezzo di veicoli

TITOLO II - MERCATI

- Art. 77 - Definizioni
- Art. 78 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 79 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 80 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
- Art. 81 - Miglioria di posteggi - Criteri
- Art. 82 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 83 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Art. 84 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 85 - Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio
- Art. 86 - Mercati straordinari

TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

- Art. 87 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari
- Art. 88 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO IV - FIERE

- Art. 89 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Art. 90 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.
- Art. 91 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

TITOLO V - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

- Art. 92 - Fiere: localizzazione, caratteristiche ed orari. Date e giorni di svolgimento.

TITOLO VI - POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 93 - Posteggi fuori mercato
- Art. 94 - Revoca della concessione decennale di posteggio

TITOLO VII - INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 95 - Posteggi fuori mercato

TITOLO VIII - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 96 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 97 - Zone vietate

Art. 98 - Rappresentazione cartografica

Art. 99 - Determinazione degli orari

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 100 - Variazione, dimensionamento e localizzazione posteggi.

Art. 101 - Concessioni temporanee

Art. 102 - Validità delle presenze

Art. 103 - Imprenditori agricoli

Art. 104 - Orari dei mercati e delle fiere

Art. 105 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

TITOLO X - MERCATO AL MINUTO DI PRODOTTI ITTICI

Art. 106 - Localizzazione, caratteristiche ed orari

TITOLO XI - CENTRO COMMERCIALE DI SAN GABRIELE

Art. 107 - Definizioni

Art. 108 - Consistenza dei posteggi

Art. 109 - Commercio al dettaglio

Art. 110 - Gestione del mercato

Art. 111 - Efficacia dell'autorizzazione

Art. 112 - Categorie di attività previste

Art. 113 - Suddivisione box, area pubblica e superficie per categorie di attività

Art. 114 - Periodo di tempo della concessione

Art. 115 - Canoni di concessione

Art. 116 - Oneri a carico dei concessionari

Art. 117 - Sub ingressi

Art. 118 - Decadenza dell'autorizzazione e della concessione

Art. 119 - Divieti ed obblighi

Art. 120 - Sanzioni

Art. 121 - Orario

Art. 122 - Chiusura periodica

Art. 123 - Sorveglianza e presenza

Art. 124 - Osservanza

Art. 125 - Assegnazione dei posteggi nel mercato

Art. 126 - Divieti merceologici

TITOLO XII – NORME FINALI

Art. 127 - Sanzioni finali

Art. 128 - Conferimento di rifiuti.

Art. 129 - Abrogazione precedenti disposizioni

CAPO VII– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 130- Entrata in vigore e norme di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a far data dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 - Pubblicità e Pubbliche Affissioni: Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, in applicazione del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi similari, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
3. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni va compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi da essi riservati.

Art. 3 - Ambito di Applicazione

1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare od esporre lungo le strade od in vista di esse, in luoghi pubblici o di uso pubblico, o su aree private comunque percepiti da tali luoghi, di competenza del Comune sono soggetti a rilascio di autorizzazione, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art. 4 - Imposte e Diritti Comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione a esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque pagato il relativo tributo, la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal presente Regolamento e dal D.Lg.vo n. 507/1993.
2. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale, esso comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente.

Art. 5 - Forma di Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune di Isola del Gran Sasso, oppure mediante affidamento in concessione secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 6 - Pubblicità Effettuata su Spazi e Aree Comunali

La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune, devono essere

preventivamente autorizzate, nel rispetto delle norme del presente regolamento e comportano, oltre al pagamento dell'imposta di pubblicità anche il pagamento dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 7 - Suddivisione del Territorio Comunale

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone:

ZONA "A" Centro storico, così come individuata dal P.R.G.;

ZONA "B" Comprende l'area interna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga;

ZONA "C" Comprende la rimanente area fino al confine comunale.

Art. 8 - Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

Insegne di Esercizio

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere mono o bifacciali, luminose, illuminate o non luminose.

In base alla tipologia si distinguono:

insegne frontali (aderenti al prospetto del fabbricato per tutta la loro superficie); insegne a bandiera (collocate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);

- insegne a bandiera su palo;
- insegne su tende parasole.

Cartelli Pubblicitari

Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

Totem

Si definisce totem un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi.

Impianti a Messaggio Variabile

Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità ed alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

Preinsegne

Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed, eventualmente, da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il raggiungimento della stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

Targhe

Si definisce targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.), recante una scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o marchio, installato sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede di esercizio delle attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

Sorgente Luminosa

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare; illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Bacheche

Per bachecha si intende la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (mena, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).

Striscioni, Locandine, Stendardi e Bandiere

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere illuminato. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Segni orizzontali reclamistici

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Vetrofanie

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

Vetrografie

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione; meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

Cartelli Pubblicitari Temporanei

- a) Si definiscono cartelli pubblicitari temporanei quei cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale; sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico.
- b) La domanda deve essere presentata dal richiedente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc. o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle medesime. Per il Comune provvede il Responsabile del Servizio interessato con apposita comunicazione.
- c) E' consentita l'esposizione massima di n. (20) cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m 0.70 x 1.00, salvo deroga debitamente motivata. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che nei 10 giorni precedenti o nelle 48 ore successive.
- d) Per le attività culturali e sportive in generale e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili, basate direttamente al suolo.
- e) Il periodo di esposizione non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.
- f) I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a 5 impianti per senso di marcia e per via. Non potranno superare le dimensioni di in 0,70 x 1,00. Il periodo di esposizione sarà legato alla durata dell'evento, comunque non potrà superare giorni 30, rinnovabili su richiesta per i successivi 30 giorni.

Impianti Pubblicitari di Servizio

Si definisce impianto pubblicitario di esercizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

Impianto di Pubblicità o Propaganda

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle categorie precedenti. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

Art. 9 - Caratteristiche dei Mezzi Pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. Gli impianti pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica, stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dal centro storico, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 2 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi e locandine se posizionate sopra la carreggiata, deve essere in ogni punto ad una quota non inferiore a mt. 5,10 dalla carreggiata stessa.
6. L'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o locandine aventi superficie massima di 0,10 mq.
7. Nei centri storici i materiali, i colori e le forme dei mezzi pubblicitari devono essere in armonia con la facciata dell'edificio interessato e con le valenze storico - architettoniche dell'ambiente.
8. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, che garantisce una buona aderenza dei veicoli.

Art. 10 - Mezzi Pubblicitari non soggetti ad Autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione:
 - a) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti;
 - b) impianti di pubblicità effettuati dal Comune, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, purché nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica;
 - c) targhe professionali, targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino 0,25 mq. di superficie e siano collocati in aderenza al fabbricato od alla recinzione;
 - d) lampioncini o similari, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo per l'illuminazione dell'area dove viene svolta l'attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie;
 - e) tabelle indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq.,
 - f) simboli, marchi o messaggi commerciali eseguiti sulle porte d'entrata o vetrate dei negozi, comunque non in contrasto con il disposto dell'art. 23 - comma 1 - del D.L. 30 aprile 1992 n. 285;
 - g) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
 - h) i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti e degli altri articoli inerenti all'attività;
 - i) targhe, insegne ed altri, mezzi pubblicitari in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 175.
 - j) vetrofanie e vetrografie sui vetri delle finestre e delle vetrine che comportino alterazione degli infissi il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di mq. 1;
 - k) insegne effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;

Art. 11 - Vincoli generali

1. Lungo le strade e in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.
2. I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso limitare la circolazione delle persone invalide. Tutti i mezzi pubblicitari devono in ogni caso essere installati in conformità a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
3. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in cortili, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.

Art. 12 - Pubblicità nei luoghi tutelati

La collocazione di mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in loro prossimità è soggetta ad autorizzazione della Soprintendenza competente qualora non derivino danni all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento dei beni, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42. Nei casi di mezzi pubblicitari da collocare lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei suddetti beni, l'autorizzazione dell'Ente competente è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza in merito alla compatibilità degli stessi con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento, degli edifici e luoghi tutelati. La collocazione di mezzi pubblicitari nell'ambito di luoghi sottoposti a vincoli, soggetta ad autorizzazione dell'Ente competente alla tutela dei Beni, ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42.

Art. 13 - Installazione di Impianti per Affissione di Manifesti

1. Gli impianti destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune, nelle quantità e posizioni previsti dal Comune stesso.
2. Il posizionamento e la quantità può essere modificata a descrizione del Comune senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

Art. 14 - Tende

1. Davanti alle aperture delle facciate sono ammesse le tende sulle quali siano riportati messaggi pubblicitari, ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, nel rispetto del decoro dell'aspetto e delle caratteristiche dell'edificio.
2. La loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore ml. 2.20, l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la viabilità.
3. La tenda può contenere pubblicità.

Art. 15 - Volantinaggio e Distribuzione di Oggettistica

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio, e la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata in forma ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili. E' vietato altresì l'affissione di volantini o simili su aree o impianti pubblici riguardanti cerimonie, o manifestazioni di qualsiasi genere.

Art. 16 - Pubblicità Fonica

1. La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali culturali e di rilevante interesse pubblico e commerciale, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione.

Art. 17 - Pubblicità nei cantieri

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza esposte su ponteggi, armature, steccati, ecc.. devono essere collocati in posizione parallela ai sensi di marcia dei veicoli, in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto.

Art. 18 - Pubblicità sui Veicoli

1. La pubblicità permanente sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada ed in particolare dall'art. 57 del relativo Regolamento di Attuazione.
2. E' vietata la pubblicità temporanea effettuata mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, siano essi in sosta che in movimento ad eccezione di quelli omologati per IISO pubblicitario.
3. All'interno delle Zone "A" e "B" è in ogni caso vietata ogni forma di pubblicità su veicoli, sia permanente che temporanea.

Art. 19 - Mezzi Pubblicitari Luminosi

1. Tutti i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria a per luce indiretta, dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittenze, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale.
3. Particolare cautela è da adottare nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa.
4. La croce rossa o verde luminosa e consentita esclusivamente per indicare Farmacie, Ambulatori e posti di Pronto Soccorso.

Art. 20 - Sostegni

1. Le strutture di sostegno devono garantire la stabilità dei mezzi pubblicitari, anche in condizioni derivanti da avverse condizioni meteorologiche e devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.
2. Nel caso di utilizzo di pali metallici l'impianto deve essere costituito da almeno due sostegni.

Art. 21 - Disciplina dei Mezzi Pubblicitari nelle Zone

ZONA "A" - Centro Storico

Impianti consentiti:

Insegna di esercizio

Caratteristiche: struttura portante in legno o ferro battuto e cartello pubblicitario (in legno, ceramica o rame) illuminata e non luminosa;

Tipo: **frontale** - (aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro cm. 15).
a bandiera - (il bordo inferiore dovrà distare da terra mt. 2,50 se aggettate su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, mt. 5,10 se aggettante su percorsi carrabili di uso pubblico);

La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno mt. 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata;

Dimensione: non superiore a mq. 1 (uno);

Targa

Caratteristiche: struttura in (metallo, legno o pietra);

Tipo: frontale

Dimensione: non superiore a cm. 25 x 35;

Bacheca

Caratteristiche: struttura portante in ferro battuto e cartello pubblicitario (in legno, ceramica o rame) - illuminata e non luminosa;

Tipo: frontale (aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie o installata a terra su supporto proprio);

Dimensione: non superiore a mq.1, spessore non superiore a cm. 15;

Vetrofanie

1. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade e piazze.

Vetrografie

2. La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra a nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

ZONA "B" - Area interne alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

Impianti consentiti:

Insegna di esercizio

Caratteristiche: struttura portante in legno o ferro battuto e cartello pubblicitario (in legno, ceramica o rame) - illuminata e non luminosa;

Tipo:

frontale - (aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie) - sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro cm. 15).

a bandiera - (il bordo inferiore dovrà distare da terra mt. 2,50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, mt. 5,10 se aggettante su percorsi carrabili pubblico di uso pubblico.

La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno mt. 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata);

Dimensione: non superiore a mq. 1(uno);

Targa

Caratteristiche: struttura in (metallo, legno o pietra); Tipo: frontale

Dimensione: non superiore a cm. 25 x 35;

Bacheca

Caratteristiche: struttura portante in ferro battuto e cartello pubblicitario (in legno, ceramica o rame) - illuminata e non luminosa;

Tipo: **frontale** - (aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie o installata a terra su supporto proprio);

Dimensione: non superiore a mq. 1 spessore non superiore a cm. 15;

Vetrofanie

1. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

Vetrografie

1. La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

Totem

1. E' possibile installare totem in ferro battuto o legno sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:
 - su suolo privato: esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali è possibile pubblicizzare anche attività terze.
 - su suolo pubblico: previa autorizzazione da parte del Comune.
2. Le dimensioni massime sono pari a mt. 0,60 x 0,60 di base per m 3.50 di altezza.

Preinsegne

1. Impianti realizzati in legno. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x 0.20 e superiori di mt. 1 x 0.30. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
2. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la stessa dimensione.

ZONA "C" - Comprende la rimanente area fino al confine comunale

Impianti consentiti:

Insegna di esercizio

Caratteristiche: Impianto realizzato con materiale di qualsiasi natura - luminoso, illuminato o non luminoso anche a cassettone;

Tipo:

frontale - (aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie) sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro cm. 15.

a bandiera - (il bordo inferiore dovrà distare da terra mt. 2,50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, mt. 5,10 se aggettante su percorsi carrabili pubblico di uso pubblico.

La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno mt. 2 dal margine della carreggiata e comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata);

Dimensione: non superiore a mq. 6 (sei) - non superiore a mq. 20 nelle zone artigianali ed industriali;

Cartelli Pubblicitari

Caratteristiche: Impianto realizzato con materiale di qualsiasi natura - luminoso, illuminato o non luminoso;

Tipo:

frontale - aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie;

a bandiera - il bordo inferiore dovrà distare da terra mt. 2,50 se aggettante su percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, mt. 5,10 se aggettante su percorsi carrabili di uso pubblico. La proiezione a terra del punto di massima sporgenza verso il suolo pubblico deve distare almeno mt 2 dal margine della carreggiata comunque deve ricadere all'interno della proprietà privata;

Dimensione: non superiore a mq. 6 - non superiore a mq. 20 nelle zone artigianali ed industriali;

Totem

1. E' possibile installare totem con materiale di qualsiasi natura sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure:
 - **su suolo privato:** esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie per pubblicizzare solo l'attività stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di enti morali, associazioni sportive e ricreative o sociali possibile pubblicizzare anche attività terze.
 - **su suolo pubblico:** previa autorizzazione da parte del Comune.
2. Le dimensioni massime sono pari a mt. 0,60 x 0,60 di base per m 3.50 di altezza.

Impianti a Messaggio Variabile

1. Impianti realizzati con materiale di qualsiasi natura. Possono essere luminosi, illuminati o non luminosi e possono avere una superficie massima di mq 10. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 180 secondi. E' possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico previa autorizzazione del Comune.

Preinsegne

1. Impianti realizzati con materiale di qualsiasi natura Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x 0.20 e superiori di mt. 1 x 0.30. Non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta. I colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
2. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano la medesima dimensione.

Targa

Caratteristiche: struttura in (metallo, legno o pietra);

Tipo: frontale;

Dimensione: non superiore a cm. 25 x 35;

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere uniformi tra loro per materiale e dimensioni.

Bacheca

Caratteristiche: struttura realizzata con materiale di qualsiasi natura - illuminata e non luminosa;

Tipo: frontale - aderente al prospetto del fabbricato per tutta la superficie o installata a terra su supporto proprio;

Dimensione: non superiore a mq. 1,50, spessore non superiore a cm. 20;

Striscioni, Locandine, Stendardi e Bandiere

Possono essere illuminati indirettamente;

Il margine inferiore deve distare da terra almeno mt. 5,10;

Segni orizzontali reclamistici

Sono ammessi segni orizzontali reclamistici;

Vetrofanie

1. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze;

Vetrografie

1. La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

Art. 22 - Domanda di Autorizzazione

1. I soggetti interessati all'installazione, anche temporanea di mezzi pubblicitari devono presentare domanda scritta contenente:
 - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante e rispettivi codici fiscali;
 - la durata della pubblicità, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare, se in area pubblica o privata;
 - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

Art. 23 - Allegati alla domanda di Autorizzazione

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati:
 - planimetria in scala 1:2000 o maggiore con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze da ogni elemento, n. 2 copie.
 - foto a colori con illustrazione dettagliata del punto d'installazione, la facciata dell'edificio e l'ambiente circostante (minimo n. 2 foto);
 - bozzetto a colori del mezzo e del messaggio con l'indicazione delle esatte dimensioni (altezza - larghezza - spessore); nel caso di impianto con più messaggi pubblicitari, devono essere allegati tutti i relativi bozzetti, con precisazione dei relativi periodi di esposizione che in ogni caso non possono essere inferiore a tre mesi per ciascun messaggio;
 - disegno in scala quotata riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, la distanza dalla linea di margine della carreggiata e l'altezza del bordo inferiore riferita alla quota della banchina stradale;

- autodichiarazione nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza per la pubblica incolumità;
 - descrizione del tipo di mezzo pubblicitario, dei materiali e del tipo di sostegno;
 - nulla-osta tecnico dell'Ente competente qualora il mezzo pubblicitario sia visibile anche da altra strada provinciale;
 - autorizzazione dell'Ente competente alla tutela dei Beni qualora mezzo pubblicitario sia installato nei luoghi sottoposti a vincoli.
2. E' facoltà del Comune chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda.

Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande sono istruite dall'ufficio incaricato. Nei casi di domande incomplete il Responsabile del Procedimento assegna al richiedente un termine di 30 gg. per l'integrazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata.
2. Entro il termine di 60 gg. il Comune rilascia l'autorizzazione o comunica il relativo motivato diniego.
3. Detto termine rimane interrotto in attesa di eventuali pareri e nulla-osta Comunali o di altri Enti competenti.
4. La richiesta di riesame della domanda a seguito di eventuale diniego, deve essere congruamente motivata.
5. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio Comunale competente e deve essere ritirata dal richiedente entro 90 giorni dal relativo avviso, pena la revoca automatica della stessa.
6. I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure autorizzative.
7. L'autorizzazione dell'impianto è personale e non può essere trasferita a terzi.

Art. 25 - Durata dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità per un periodo di dieci anni. E' valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione può, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata decennale della stessa, variare il messaggio pubblicitario, previa apposita domanda correlata del bozzetto del nuovo messaggio. Il Comune autorizza il nuovo mezzo pubblicitario entro i successivi 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il provvedimento si intende comunque rilasciato.

Art. 26 - Rinnovo dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile e deve essere intestata al richiedente originario. Nei caso di richiedente diverso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. Il rinnovo, richiesto con la sola domanda e in quanto conforme al regolamento, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza.
2. Decorso il termine di 60 giorni dalla domanda in assenza del provvedimento comunale il rinnovo si intende comunque rilasciato.

Art. 27 - Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
 - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
 - provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e standardi, entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

2. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e case, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 28 - Revoca dell'Autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione dell'elemento pubblicitario per la realizzazione di opere di urbanizzazione, o per altre cause di forza maggiore o di pubblico interesse, previa comunicazione scritta 30 giorni prima al titolare dell'autorizzazione.
2. Le spese per la rimozione e gli spostamenti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, compreso il ripristino dei luoghi.

Articolo 29

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato dell'1%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.
4. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica

dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 29 bis Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di XX punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 30 - Richiamo a Disposizioni di Legge e Regolamenti – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021

Art. 31 - Fase transitoria

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, che risultano essere in difformità alle disposizioni del presente Regolamento, o sono in contrasto con lo stesso, devono essere adeguati entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti non autorizzati, possono presentare richiesta di autorizzazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente.
3. L'impossibilità o la mancata regolarizzazione dell'impianto o cartello pubblicitario comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con obbligo a rimuovere il manufatto entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento previa contestazione da parte dell'Ente competente. In caso di inadempienza della ditta responsabile, può procedere d'ufficio l'Ente competente addebitando le relative spese sostenute per la rimozione del manufatto e le spese per il ripristino dei luoghi.

CAPO III- OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 32- Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono, anche, soggetti a quanto previsto dal presente regolamento, le occupazioni sottostanti comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti pubblici gestiti anche in regime di concessione.
4. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

Art. 33 – Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 34 - Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.
2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 35 - Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 36 - Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con pec o raccomandata da presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO I - ATTO CONCESSORIO

Art. 37 - Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 38- Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 49, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 39 - Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
 - a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
 - c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
 - d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - e) le modalità dell'occupazione;
 - f) la descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
 - g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Art. 40 - Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio tecnico manutentivo.
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio tecnico manutentivo è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 41 - Revoca

1. La concessione può essere revocata:
 - a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
 - b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata da la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano le cessazioni dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 42 - Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il mancato pagamento del canone entro 30 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 43 - Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via pec o raccomandata al Servizio tecnico manutentivo almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 44 - Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO II - CANONE

Art. 45 - Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il canone per l'occupazione dei passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 46- Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria	centro abitato capoluogo e zone limitrofe
II categoria	frazioni e zone limitrofe

Art. 47 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato A che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 48 - Determinazione

L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 49 con il minimo di Euro 15,00 salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

Art. 49 - Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale 20,00 €/mq per l'occupazione permanente e di giornaliera 2,00 €/mq per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

Art. 50 - Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazione delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.
2. In mancanza di modificazione, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 51 - Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il

- canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per €. 0,65, con il minimo di €. 517,00;
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2021
 3. per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
 4. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
 5. Il responsabile del Servizio tecnico manutentivo provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 52 - Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 2021 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 49 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella A che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

Art. 53 - Trasferimento

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 54 - Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 55 - Passo carrabile Virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del 10 per cento.

Art. 56 - Impianti automatici di distribuzione

Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 57 - Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore

Art. 58 - Esenzione dal canone

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni con seggiovie e funivie;

Art. 59 - Assorbimento di altri canoni

Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non "sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 60 - Modalità e termini di pagamento

2. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via pec o raccomandata, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.
3. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.
4. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO III - SANZIONI

Articolo 61

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione

comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato dell'1%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.
4. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 61 bis **Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di XX punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 62 - Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO IV- MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 63 - Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati al funzionario del servizio tecnico manutentivo e patrimonio del Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 39 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - b. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - c. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 64 - Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 65 - Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 2021 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro 360 giorni dall'approvazione del presente regolamento con invio della copia della quietanza al Servizio tecnico manutentivo e patrimonio anche mediante pec o raccomandata.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 2021 che siano in contrasto con le norme regolamentari saranno revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro 360 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
3. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'eventuale regolarizzazione alle norme in esso contenute dovrà avvenire entro il termine del 31/12/2025.

Art. 66 - Norme finali

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il Comando di Polizia Municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sono tenuti a darvi esecuzione ed a vigilare sulla sua applicazione.

CAPO IV - CANONE MERCATALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 67 Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.114/98 e della L.R. n. 135/99 dal titolo "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo".
2. Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

Art. 68 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissi permanentemente al suolo.
 - b) Per aree pubbliche le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio delle attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti o bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato straordinario l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
 - e) Per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

- f) Per posteggio isolato o fuori mercato la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
- g) Per mercato specializzato il mercato di cui alla lettera c) istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
- h) Per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- i) Per fiera specializzata la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui alla precedente lettera g).
- j) Per fiera locale la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- k) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti in riferimento al settore o ai settori merceologici.
- l) Per presenze in un mercato il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- m) Per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività della fiera stessa.
- n) Per miglioria la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- o) Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande l'attività di vendita e di consumo previsti dall'art.1, della legge n. 287/91.
- p) Per concessione di posteggio l'atto rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
- q) Per settore merceologico quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs.n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- r) Per spunta l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- s) Per spuntista l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 69 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche possono presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriore formalità, al Responsabile del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne, i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:
 - a) Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;

- b) Enti pubblici;
- c) Cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 70 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio verrà rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di intrattenimento o svago.
5. La concessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse possono essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge n. 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi della L.R. n. 135/99, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa deve indicare, nell'atto di cessione o in successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 71 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'interessato deve presentare domanda al Comune, mediante lettera raccomandata.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) le generalità complete o, in caso di società di persone, la ragione sociale e la sede legale;
 - b) l'indicazione del codice fiscale (partita IVA per la società) o, se già operatore in attività, il numero di iscrizione registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs.n. 114/98 e dell'art. 4 bis della Legge Regione Abruzzo n° 135/1999);
 - d) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare l'attività in forma itinerante esclusiva, il posteggio o box del quale chiede la concessione.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una o l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
4. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio o box e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi o box nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio o box non può essere rilasciata qualora il posteggio o il box richiesti non siano disponibili. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
7. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all'art. 79 del presente regolamento, nonché dell'art. 6 della Legge Regione Abruzzo 135/99.

8. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell'art. 2 della Legge Reg. 135 cit., nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
10. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis della Legge Reg. 135 cit..
11. Il termine per la conclusione del procedimento viene stabilito in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda (vale la data del timbro postale di spedizione). Nel caso in cui entro tale termine non venga comunicato il provvedimento di diniego, la stessa domanda si considera accolta.

Art. 72 - Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti ed ai collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato di fiera, non è richiesta la nomina del delegato nel caso di società, regolarmente costituite;

Art.73 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di posteggio hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia Ufficio Commercio. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale alla scadenza dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso ai titolari della concessione, l'operatore potrà procedere presentando al Comune la domanda di rinnovo della concessione decennale.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria
3. al rinnovo. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 74 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, non occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. E possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che ciò non sia di impedimento.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e simili, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Art. 75 - Normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico e sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato e nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. L'operatore sia esso titolare o spuntista, ha l'obbligo di ripulire il proprio posteggio entro l'orario di sgombero stabilito dall'Ente e di conferire i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti a tal riguardo.

Art. 76 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

TITOLO II - MERCATI

Art. 77 - Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera che settimanale, quindicinale o mensile.

Art. 78 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
2. Quando il giorno previsto per lo svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso di norma non si svolge.
3. Le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale possono, almeno dieci giorni prima, fare richiesta per lo svolgimento dello stesso.

Art. 79 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione.
2. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
3. Il Bando deve contenere:
 - a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
 - b) Il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui al comma precedente;
 - c) Il termine di 60 giorni entro il quale la graduatoria di assegnazione viene affissa all'Albo Pretorio
 - d) Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - e) L'esatta ubicazione dell'edificio comunale competente;
 - f) Il termine (massimo 15 giorni) entro cui gli Interessati possono presentare istanza di revisione della graduatoria, che verrà valutata e definita dal Responsabile del Settore competente.
4. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso al/nel registro delle imprese per le attività di commercio su area pubblica. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art.4 del D. Lgs.vo n.228/2001;
 - c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
 - d) Sorteggio.

- e) Nel mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario;
 - f) Maggiore anzianità di iscrizione al registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, anche maturata in modo discontinuo;
 - g) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione risultante dal timbro postale;
 - h) Sorteggio
5. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Commercio provvede ad espletare, fra gli operatori del mercato, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4.
 6. La riassegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria che stabilisce l'ordine di precedenza della scelta del nuovo posteggio.
 7. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura sono posti in assegnazione a mezzo bando.

Art. 80 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità imprenditore agricolo ai sensi del D. Lgs n. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) Decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 90.

Art. 81 - Miglioria di posteggi - Criteri

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala settimanalmente all'Ufficio Commercio gli assenti e i presenti ai mercati settimanali. L'Ufficio Commercio, nel prendere atto dei posti resisi liberi ai mercati per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perchè non ancora assegnati, entro il 31/3 e il 30/9 di ciascun anno, provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggi, per le migliorie. Non possono in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglioria. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto possono rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese). I criteri in ordine prioritario, per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
4. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro i posteggi.

Art. 82 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. R. n. 135/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, viene individuato secondo i seguenti criteri in ordine di priorità.
2. Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
3. Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

4. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Art. 83 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 135/99, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuate sulla base delle presenze ottenute dai singoli operatori concessionari di posteggio.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare, l'originale del certificato medico entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Gli agenti del PM. incaricati del controllo provvedono ad annotare in apposito registro, le presenze che l'operatore matura in quel mercato e a comunicarle all'Ufficio Commercio. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio
7. Commercio.
8. Il mancato utilizzo del posteggio, senza alcuna giustificazione dell'operatore, in ciascun anno solare per un massimo di tre giorni di mercato, verrà conteggiato esclusivamente ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 84, e non anche per la formulazione della graduatoria dei mercati giornalieri e settimanali.

Art. 84 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione dei posteggi ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993, n. 580, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di decesso, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti o comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi li stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Art. 85 - Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga da concedersi in caso di comprovata necessità;
 - b) Nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

- c) Nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
- d) Nel caso in cui i concessionari di posteggio risultino morosi per i precedenti anni;
- 2. In quest'ultima ipotesi, nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può
- 3. essere concessa la rateizzazione all'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi pari al tasso legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua purché non superiore al 5%.
- 4. La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 260,00.
- 5. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 150,00.
- 6. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.165,00 è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivo vantato dall'Amministrazione.
- 7. Nel caso non vengano pagate due rate consecutive alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di revoca della concessione di posteggio e della correlativa autorizzazione. Gli importi non corrisposti sono inviati a ruolo.
- 8. Il provvedimento di revoca della concessione per le motivazioni di cui in premessa è adottato dal responsabile dell'Ufficio Commercio.
- 9. Il rapporto relativo al mancato utilizzo del posteggio di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

Art. 86 - Mercati straordinari

- 1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso
- 2. organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
- 3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti,
- 4. I mercati straordinari possono essere richiesti alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, almeno trenta giorni prima delle eventuali date.
- 5. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, può autorizzare non più di tre mercati straordinari nell'arco dell'intero anno.

TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

Art. 87 - Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

- 1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari, sono così stabiliti:

MERCATO SETTIMANALE

Svolgimento del mercato: annuale;

Cadenza: settimanale;

Giornata di svolgimento: lunedì;

Ubicazione: Parcheggio Comunale denominato S. Gabriele sito in Cda Pozzo di Isola G. S.

Totale dei posteggi: n. 52 di cui:

- 08 settore alimentare;
- 42 settore non alimentare;
- 02 imprenditore agricolo.
- 2. Le caratteristiche del mercato sono riportate in planimetrie allo scopo redatte nelle quali sono indicate:
 - L'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - I posteggi destinati al settore alimentare e quello non alimentare;
 - Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

3. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori autorizzati alla vendita di tali prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in possesso della concessione di posteggio ubicata in altre aree del mercato settimanale del lunedì.
 - Orario: 7.00- 14.00 nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, 7.30-14.00 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
4. L'accesso al mercato è consentito fino alle ore 8.00 dopo di che l'operatore viene considerato assente e si procede all'assegnazione dei posteggi mediante la procedura della spunta.
5. In coincidenza con i seguenti giorni:
 - 1° gennaio;
 - Lunedì di Pasqua;
 - 15 agosto;
 - 1° novembre;
 - 25 e 26 dicembre;
 - 27 febbraio;
 - 100 giorni agli esami

il mercato non si terrà e l'assenza non sarà conteggiata ai fini della decadenza.

6. Entro 1 ora dalla fine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica ecc..).

Art. 88 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento dei mercati e delle fiere, individuata ai sensi del presente regolamento, sono interdette con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art.7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni alla circolazione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento e per gli orari prestabiliti.
2. Le aree debbono, comunque, essere accessibili oltre che ai mezzi degli operatori per le sole operazioni di carico e scarico, sistemazione posteggio, ingresso ed uscita dal posteggio, ai pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato e le fiere o per i loro spostamenti. Apposite corsie di penetrazione sono previste per eventuale accesso ai mezzi di soccorso.

TITOLO IV - FIERE

ART. 89 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale
2. e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 6, della L.R.n. 135/99.
3. L'incaricato del Comune per il servizio della fiera provvede ad annotare in apposito registro le
4. presenze che l'operatore matura nella fiera.
5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione dei posteggi ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione medica entro il decimo giorno successivo all'avvenuta assenza.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malore fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 90 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del Bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Maggior numero di presenze sulla fiera;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione risultante dal timbro postale.
- 2. La data di scadenza per la presentazione delle domande non deve essere inferiore ai 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Bando Comunale.
- 3. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in
- 4. oggetto.
- 5. Le domande di partecipazione, inviate a mezzo raccomandata, devono pervenire al protocollo del Comune, o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
- 6. La presenza effettiva di una fiera viene computata a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
- 7. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dal comma 1 agli operatori presenti.
- 8. Alle fiere possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale. Uno stesso soggetto non può presentare più domande, né avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

Art. 91 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive: A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di attività esercitata per il sub ingresso mortis causa, si considera l'iscrizione al registro imprese del deceduto.

TITOLO V - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

Art. 92 - Fiere: localizzazione, caratteristiche ed orari. Date e giorni di svolgimento.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione delle fiere, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi, gli orari sono così stabiliti:
2. Giornate di svolgimento:
 - Venerdì Santo;
 - 13 dicembre.
3. Ubicazione: Parcheggio Comunale denominato S. Gabriele sito in Cda Pozzo di Isola G. S.
4. Totale dei posteggi n. 52 di cui:
 - 08 settore alimentare;
 - 42 settore non alimentare;
 - 02 imprenditore agricolo
5. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allo scopo realizzate.
6. Orario: 7.00 - 14.00.
6. Entro 1 ora dalla fine dell'orario di vendita I posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario che avrà cura di raccogliere in apposito sacco di plastica ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica ecc..).

TITOLO VI - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 93 - Posteggi fuori mercato

1. L'assegnazione di tali posteggi avviene su domanda, in bollo dell'operatore da inoltrarsi al Comune a mezzo Raccomandata o a mezzo posta certificata, oppure consegnandone copia all'Ufficio Protocollo.
2. All'assegnazione del posteggio, a valenza stagionale o annuale a seconda dei casi, provvede l'Ufficio Commercio, nel rispetto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si fa riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'Amministrazione comunale, e
4. poi dall'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data del timbro postale.
5. Nel caso di ulteriore parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, la priorità è attribuita agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (in caso di
6. più concorrenti di età inferiore ai 30 anni si procederà al sorteggio).
7. Sono fatti salvi i diritti degli operatori già in possesso di autorizzazioni all'occupazione del suolo
8. pubblico per le aree sopra individuate.
9. L'autorizzazione relativa al posteggio si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, previa esibizione all'Ufficio commercio della ricevuta di pagamento della COSAP.

Art. 94 - Revoca della concessione decennale di posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

TITOLO VII - INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 95 - Posteggi fuori mercato

1. Le località, lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologiche dei posteggi, gli orari, sono così stabiliti:

2. ISOLA CAPOLUOGO

Giornate di svolgimento: tutti i giorni

Totale posteggi n. 5 di cui:

- n. 1 settore alimentare - posteggio n. 49;
- n. 1 settore non alimentare - posteggio n. 44;
- n. 2 imprenditori agricoli - posteggi nn. 47 - 48.
Località di svolgimento: C/da Mavone.
- n. 1 settore alimentare - posteggio n. 50;
Località di svolgimento: B.go S. Leonardo.

3. FRAZIONE CERCHIARA

Giornata di svolgimento: tutti i giorni

Totale posteggi n.2 di cui:

- n.1 settore alimentare- posteggio n.1;
- n.1 settore non alimentare- posteggio n.2.

TITOLO VIII - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 96 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
5. E' fatto obbligo all'operatore di avere con se l'autorizzazione, in originale, e gli altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta alle autorità preposte al controllo.

Art. 97 - Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e di traffico, ambientale ed igienico sanitario, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone e meglio evidenziate nelle planimetrie allo scopo redatte:
 - Isola Capoluogo;
 - C/da San Gabriele;
 - Frazione Cerchiara;
2. Al di fuori delle aree sopra citate, l'operatore in forma itinerante può esercitare la propria attività commerciale su tutto il restante territorio comunale, nei limiti della sosta massima di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 metri tra una sosta e l'altra, ed è comunque soggetto, nell'esercizio dell'attività, alle prescrizioni del Codice della Strada.
3. Le limitazioni stabilite ai commi precedenti, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la propria attività, in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/5(2001, n. 228 o della legge 9 /1/1963, n. 59.

Art. 98 - Rappresentazione cartografica

1. Presso l'Ufficio Commercio e di Polizia Amministrativa è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 99 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio, in forma itinerante, è stabilito dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 100 - Variazione, dimensionamento e localizzazione posteggi.

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 101 - Concessioni temporanee

1. Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturale, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
2. le domande di concessione temporanea di posteggio, in carta legale, devono pervenire al protocollo comunale 15 giorni prima della manifestazione o ricorrenza.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene a cura dell'Ufficio Commercio, sentiti gli altri uffici comunali coinvolti, previa individuazione da parte del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Commercio delle aree e del numero di posteggi da assegnare e delle specializzazioni merceologiche ammesse, secondo l'ordine di priorità stabilito per la concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

4. La concessione di posteggio è comunque subordinata al pagamento della COSAP e la ricevuta di pagamento deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

Art. 102 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto dei successivi aggiornamenti effettuati a seguito del rilevamento delle presenze effettuate ai mercati della Polizia Municipale.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi
3. vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Art. 103 - Imprenditori agricoli

1. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dagli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.vo. 228/ 2001.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Art. 104 - Orari dei mercati e delle fiere

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12. del D.Lgs.vo. n. 114/98, il Sindaco, sulla base degli indirizzi Regionali e delle presenti disposizioni, sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabilisce gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche del territorio comunale.
2. In ogni caso, è fatto divieto di sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.
3. In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere è consentita, previo provvedimento del Sindaco, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio su aree private.

Art. 105 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto inter vivos o mortis causa, relativa alle autorizzazioni rilasciate per i posteggi sopra indicati, è soggetto alla comunicazione da effettuarsi al Comune, in carta semplice o con allegato copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio, entro 60 giorni dalla data dell'evento, a condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 114/98.
2. E' fatto comunque divieto al subentrante occupare il posteggio acquistato prima della comunicazione di cui comma precedente.
3. Copia della comunicazione inviata al comune deve essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza al fine di provare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.
4. In caso di subingresso in gestione, l'autorizzazione viene rilasciata con validità limitata al periodo di durata della gestione stessa.

TITOLO X - MERCATO AL MINUTO DI PRODOTTI ITTICI

Art. 106 - Localizzazione, caratteristiche ed orari

1. La vendita di prodotti ittici al dettaglio viene esercitata nel locale di proprietà del Comune di Isola del Gran Sasso, sito in Salita San Giuseppe.
2. Giornate di svolgimento:
 - martedì;
 - mercoledì;
 - giovedì;
 - venerdì;

- sabato.

Totale dei posteggi: n. 1

Orario: 7 - 12

1. La concessione del locale di vendita decorre, ad ogni effetto, dal giorno dell'assegnazione ed ha la durata di anni 10 (dieci), al termine dei quali scade di pieno diritto.
2. Il canone di concessione del locale è stabilito in Euro 10,00 giornaliero, con pagamento semestrale anticipato.
3. E' fatto obbligo al venditore di gestire personalmente il locale di vendita. Sarà solo consentito di farsi sostituire temporaneamente, in caso di malattia o di impedimenti giustificati, da persona regolarmente autorizzata secondo le vigenti norme di legge. Inoltre il venditore ha l'obbligo di tenere costantemente puliti gli abiti, il banco, gli strumenti di peso e misura e di osservare tutte le disposizioni per l'igiene pubblica.
4. Nel locale è vietato compiere atti che possono compromettere la sicurezza, l'ordine, ed il decoro. In modo particolare è vietato:
 - a) esporre i prodotti ittici al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo;
 - b) intasare i fognoli di scarico durante il lavaggio del pesce.
5. Ultimata la vendita è obbligatorio lavare il locale, raccogliere le immondizie in recipienti e depositarli nei cassonetti della N.U.
6. L'assegnazione del locale a nuovi commercianti avverrà sulla base delle disposizioni previste dall'art. 79.

TITOLO XI - CENTRO COMMERCIALE DI SAN GABRIELE

Art. 107 - Definizioni

1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche e coperte (box).
2. Per aree pubbliche si intendono le strade e le piazze del Centro Commerciale di San Gabriele.
3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di locale della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per box si intende un locale del Centro Commerciale di San Gabriele destinato all'esercizio dell'attività commerciale.
5. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune agli operatori aventi la concessione dell'area pubblica o dei box.
6. Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nel Centro Commerciale di San Gabriele, mediante l'individuazione della sua localizzazione, della sua superficie concessa e dei giorni autorizzati.

Art. 108 - Consistenza dei posteggi

1. Alla data di adozione del presente regolamento la consistenza dei posteggi, con l'indicazione degli operatori e la relativa specializzazione merceologica, risulta essere agli atti dell'ufficio Commercio.

Art. 109 - Commercio al dettaglio

1. Il commercio al dettaglio nella zona di San Gabriele di Isola del Gran Sasso, può essere svolto su aree pubbliche e nel box a posto fisso in diritto di superficie del Centro Commerciale, dati in concessione per essere utilizzati quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.

Art. 110 - Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

Art. 111 - Efficacia dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività è rilasciata dal Funzionario Comunale dell'Ufficio Commercio, nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti nel Centro Commerciale. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere titolare di più di due autorizzazioni per l'utilizzo di concessione di posteggio nell'ambito del Centro Commerciale.

Art. 112 - Categorie di attività previste

1. Le categorie di attività previste all'interno del Centro Commerciale di San Gabriele con il presente regolamento sono le seguenti:
 - a) Attività commerciali non alimentari;
 - b) Attività commerciali alimentari;
 - c) Bar, vendita bibite ed alcolici;
 - d) Attività inerenti la promozione turistica.

Art. 113 - Suddivisione box, area pubblica e superficie per categorie di attività

1. Il numero dei posteggi relativi ai box è di 64 (sessantaquattro), così suddivisi:
 - A - n. 51 box per attività commerciali non alimentari;
 - B - n. 10 box per attività commerciali alimentari (n. 5 frutta B2 - n. 5 alimentari B3);
 - C - n. 1 box per bar;
 - D - n. 2 box per promozione turistica.
2. I box hanno la seguente superficie:
 - mq. 8,80 numeri 51-52-60-61-62-63-64-65;
 - mq. 9,24 numeri 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-53-54-55-66-67-68-69-70-71-72-73-74;
 - mq. 9,90 numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21;
 - mq. 12,60 numero 57;
 - mq. 14,70 numero 56;
 - mq. 15,54 numero 59;
 - mq. 15,75 numero 58;
 - mq. 18,40 numero 75.
3. L'area destinata alla vendita di carni cotte ha una superficie complessiva di mq. 140 (mt.35xmt.4) suddivisa in n. 5 lotti contraddistinti con i numeri 76-77-78-79-80.
4. Il posteggio verrà assegnato ai commercianti di carni cotte già titolari delle autorizzazioni nel Centro Commerciale mediante sorteggio annuale e l'esercizio dell'attività commerciale nei lotti avverrà mediante turnazione rotazionale.
5. L'ordine della turnazione rotazionale degli operatori avverrà annualmente tramite sorteggio da parte del Comune di Isola del Gran Sasso - Ufficio Commercio - entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 114 - Periodo di tempo della concessione

1. Le concessioni dei box hanno validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune di Isola del Gran Sasso - Ufficio Commercio - 60 gg prima della scadenza
2. L'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale deve essere dato preavviso al titolare della concessione 6 mesi prima della scadenza.

Art. 115 - Canoni di concessione

1. I canoni di concessione dei box sono stabiliti in Euro 25,50 annuali al metro quadrato con i seguenti coefficienti di valutazione in base al gruppo di appartenenza del box come dall'allegata planimetria che fa parte integrante del regolamento:
 - ai box del primo gruppo contraddistinti con i numeri 43-44-45-54-55-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74, si attribuisce un coefficiente pari a 1,0;
 - ai box del secondo gruppo contraddistinti con i numeri 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-35-36-37-38-39-40-41-42-48-49-50-51-52-53-56-57-58-59-75, si attribuisce un coefficiente pari a 2,0;
 - ai box del terzo gruppo contraddistinti con i numeri 1-2-3-17-18-19-33-34-46-47, si attribuisce un coefficiente pari a 3,0.
2. I canoni di concessione dell'area pubblica sono stabiliti in Euro 25,50 annuali al metro quadrato.
3. I canoni sono soggetti a revisione annuale da parte della Giunta Comunale.

4. Il canone di concessione va versato in due rate presso la Tesoreria del Comune. La prima rata, pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo entro il 30 aprile e la seconda rata, pari al rimanente cinquanta per cento entro il 30 ottobre.
5. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una mora pari alla maggiorazione del prezzo dell'8% ed il canone sarà recuperato col procedimento esecutivo previsto dalla norma di riferimento.

Art. 116 - Oneri a carico dei concessionari

1. E' a carico dei concessionari:
 - il consumo dell'acqua;
 - la pulizia delle aree adiacenti e prospicienti il box in concessione;
 - il consumo di energia elettrica.

Art. 117 - Sub ingressi

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui
2. all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. n. 114/1993, l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticare.
4. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sullabase di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa.
5. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo d'azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera.
6. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l'anzianità di iscrizione al Registro imprese
7. non va presa in considerazione come titolo di priorità. Qualora il soggetto, interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art. 5, comma 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Art. 118 - Decadenza dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprata necessità;
 - b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare perde i requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs.vo 114/1998;
 - d) per omesso pagamento del canone di concessione.
2. la concessione del posteggio è revocata:
 - a) per mancato utilizzo dei box o dell'area pubblica in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - b) per omesso pagamento del canone di concessione.

Art. 119 - Divieti ed obblighi

1. I concessionari dei posti di vendita debbono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato occupare spazi al di fuori della soglia dei box;
 - b) è vietato l'accatastamento di merci o vuoti nelle corsie, nei passaggi comuni, nei cortili e nei luoghi di servizio;
 - c) è vietata in qualsiasi momento la sosta di cicli, carretti, etc., all'interno del mercato;
 - d) è fatto obbligo della esposizione dei prezzi per ogni tipo di merce;
 - e) è vietato portare animali;
 - f) è vietato, anche dopo il riassetto dei box, lasciare detriti e rifiuti lungo i passaggi, nei luoghi comuni o depositati fuori dagli appositi recipienti, nel rispetto del regolamento comunale;
 - g) è vietato ai concessionari abbandonarsi a schiamazzi, discussioni, pronunciare frasi sconce ed offensive nell'ambito del mercato;
 - h) è vietato accendere fuochi all'interno del mercato;
 - i) è vietato nei box fare uso della tostatrice per le noccioline;
 - j) è vietato parcheggiare auto e/o moto nei viali destinati ai pedoni;
 - k) è fatto obbligo ai concessionari di attività alimentari, di indossare durante la vendita un camice bianco con il numero dei box in definito dall'Amministrazione Comunale;
 - l) è fatto obbligo di esporre nei box le relative concessioni Comunali;
 - m) è fatto obbligo ai concessionari di provvedere scrupolosamente alla conservazione dei box ed al mantenimento della struttura del mercato stesso, ponendo in essere tutte le azioni atte alla cura ed alla custodia dei luoghi;
 - n) è fatto obbligo a tutti i concessionari di utilizzare arredamento omogeneo concordato con il funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - o) è vietato ai dipendenti ed ai collaboratori familiari ovvero a tutti i soggetti indicati nell'autorizzazione o di integrazione della stessa di svolgere attività al di fuori dei box o aree oggetto del provvedimento autorizzatorio;
 - p) è fatto divieto agli operatori di trasportare merce destinata alla vendita all'interno dell'area del Centro Commerciale San Gabriele, e comunque da un box all'altro, oltre gli orari di carico e scarico merci, indicati nel presente regolamento all'art. 121, lett. B).

Articolo 120

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato dell'1%,

considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.

4. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 120 bis

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di XX punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 121 - Orario

1. L'orario di esercizio di vendita è il seguente:
 - A)**
 - Novembre - Giugno: dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - Luglio - Ottobre: dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
 - B)**
 - L'orario di carico e scarico è il seguente:
 - Novembre - Giugno: dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20,00 alle ore 21,00;

- Luglio - Ottobre: dalle ore 06.00 alle ore 07.00 e dalle ore 22,00 alle ore 23,00;

Art. 122 - Chiusura periodica

1. A discrezione dell'Amministrazione Comunale sarà stabilito un periodo di chiusura periodica del mercato per eventuali lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Art. 123 - Sorveglianza e presenza

1. La Direzione del mercato è affidata all'Ufficio Commercio che vi provvederà avvalendosi, per la sorveglianza, della Polizia Municipale.
2. Per presenza sul mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel Centro Commerciale prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. La presenza sul mercato viene rilevata dalla Polizia Comunale, dal 1° giugno al 31 ottobre nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 11.00 qualora in servizio.
4. L'assenza dal posto di lavoro deve essere giustificata in caso di malattia, gravidanza o servizio militare, dietro presentazione di relativa certificazione.

Art. 124 - Osservanza

Il concessionario si obbliga di osservare e fare osservare scrupolosamente tutti gli ordini che verranno impartiti dalle autorità comunali e suoi organi dipendenti.

Art. 125- Assegnazione dei posteggi nel mercato

1. Il Comune di Isola del Gran Sasso rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
2. In caso di ampliamento del centro commerciale S. Gabriele, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione, alle organizzazioni provinciali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
3. Il Bando deve contenere:

l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche ed identificazione;
il termine di 60 giorni entro il quale gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 71 del presente regolamento al Comune;
il termine di 60 giorni entro il quale la graduatoria di assegnazione viene affissa all'Albo Pretorio;
il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
l'esatta ubicazione dell'edificio comunale competente.

4. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del centro commerciale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione al registro delle imprese per le attività di commercio su area pubblica. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art.4 del D.Lgs.vo n. 228/2001; le presenze verranno valutate assegnando **punti 1** per ogni giorno di presenza effettiva rilevata dal Comune; per l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese: **punti 1** per ogni anno di iscrizione o frazione di esso;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - d) a parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
5. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio Commercio provvede ad espletare, fra gli operatori del centro commerciale già concessionari di box, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 4, In ossequio a quanto sancito nell'art. 15 del presente regolamento, rubricato "miglioria del posteggio".
6. Le presenze verranno valutate assegnando **punti 1** per ogni giorno di presenza effettiva rilevata dal Comune; per l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese: **punti 1** per ogni anno di iscrizione o frazione di esso.
7. La riassegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria che stabilisce l'ordine di precedenza

della scelta del nuovo posteggio. La graduatoria redatta a cura dell'Ufficio Commercio verrà approvata con provvedimento del responsabile del servizio.

8. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura sono posti in assegnazione a mezzo bando.
9. Gli operatori concessionari di box non possono scambiare tra loro il box.

Art. 126 - Divieti merceologici

1. E' vietato ai concessionari, porre in vendita articoli diversi da quelli previsti dal contratto di concessione del posteggio.

TITOLO XII

Art. 127 - Sanzioni finali

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n.114/98 e dalla legge n. 3/2003.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs n.114/98 e alla LR. n. 135/99.

Art. 128 - Conferimento di rifiuti.

1. I concessionari dei box dovranno conferire i rifiuti nell'apposita area adibita a centro di raccolta esclusiva degli stessi, secondo il calendario ed i dettami del regolamento comunale sui rifiuti adottato dall'amministrazione comunale.

Art. 129 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 130- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore al 1° gennaio 2021, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modifiche normative sopravvenute.